

LA GIUNTA REGIONALE

visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 recante norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419 ed in particolare l'art. 1, che declina i principi di tutela del diritto alla salute, di programmazione sanitaria e di definizione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza;

richiamato l'accordo fra lo Stato e le Regioni e Province autonome sancito in data 22 novembre 2001 dalla Conferenza Stato-Regioni in merito ai livelli essenziali di assistenza (LEA);

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001 recante definizione dei livelli essenziali di assistenza pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 in data 8 febbraio 2002, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2003, n. 286;

richiamata la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 ed in particolare l'articolo 2 che prevede che la Regione assicuri, mediante la programmazione sanitaria, lo sviluppo del servizio sociosanitario regionale, al fine di garantire i livelli essenziali ed appropriati di assistenza definiti dal Piano sociosanitario regionale;

richiamata la legge regionale 20 giugno 2006, n. 13 recante l'approvazione del Piano regionale per la salute ed il benessere sociale per il triennio 2006-2008 che declina, tra l'altro, gli obiettivi in termini di garanzia di livelli essenziali ed appropriati di assistenza da prestare alla popolazione nel triennio di riferimento;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 5191 in data 30 dicembre 2002 recante nuova definizione con integrazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) resi dal Servizio Sanitario Regionale ai sensi del DPCM 29 novembre 2001 e successive modificazioni;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2007, n. 104 relativo alla modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 recante "Definizione dei livelli essenziali di assistenza";

evidenziato che alcune modificazioni approvate con il DPCM sopracitato riguardano anche l'allegato 2B relativo alle prestazioni parzialmente escluse dai LEA in quanto erogabili solo secondo specifiche indicazioni cliniche ed in particolare le prestazioni di densitometria ossea e quelle di chirurgia refrattiva;

considerato che per tali prestazioni la Regione con la deliberazione n. 5191/2002 soprarichiamata ha disciplinato specifiche indicazioni cliniche per l'erogazione delle stesse da parte del Servizio Sanitario Regionale;

ritenuto di sostituire le indicazioni cliniche regionali previste per entrambe le prestazioni di cui si tratta con quelle definite dall'apposita Commissione ministeriale

e approvate con il suddetto DPCM 5 marzo 2007 al fine di elevare il livello di appropriatezza da garantire nell'erogazione delle stesse e di uniformare le modalità di erogazione a quelle previste da tutte le Regioni;

ritenuto, quindi, di modificare il punto 3) 3.4 e 3.6 della parte dispositiva e di eliminare l'allegato n. 2 della deliberazione della Giunta regionale n. 5191 del 30 dicembre 2002;

richiamata la propria deliberazione n. 4223 in data 29 dicembre 2006 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2007/2009, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, e di disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Direttore della Direzione Salute dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera "e" e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;

su proposta dell'Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali, Antonio Fosson;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1) di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, il punto 3. della parte dispositiva della deliberazione della Giunta regionale n. 5191 del 30 dicembre 2002 recante "Nuova definizione con integrazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) resi dal Servizio Sanitario Regionale (SSR) ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001 e dell'art. 34 della legge n. 724/1994 (legge finanziaria per l'anno 1995).Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 2594 in data 15 luglio 2002" sostituendo, come segue, i punti 3.4. e 3.6:

" 3.4. la densitometria ossea, ad intervalli di tempo non inferiori a 18 mesi, limitatamente ai soggetti che presentino i fattori di rischio indicati nell'allegato 2 Bb del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 2007; "

" 3.6 le prestazioni di chirurgia refrattiva, limitatamente ai soggetti che presentino le condizioni indicate nell'allegato 2 Bd del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 2007;";

2) di revocare l'allegato n. 2 alla deliberazione della Giunta regionale n. 5191/2002 sopraccitata relativo alla definizione dei contesti clinici per l'erogazione della prestazione di densitometria ossea;

3) di dare atto che le restanti modificazioni introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 2007 non comportano ulteriori modificazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 5191/2002 in quanto riguardano i

livelli essenziali di assistenza erogati su tutto il territorio nazionale e quindi applicabili anche alla Valle d'Aosta;

- 4) di stabilire che la struttura competente in materia dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali provveda a trasmettere la presente deliberazione all'Azienda USL della Valle d'Aosta per l'adozione degli adempimenti di competenza;
- 5) di stabilire che la presente deliberazione sia integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta.